



ART. 2112 CODICE CIVILE

MANTENIMENTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI IN CASO DI TRASFERIMENTO D'AZIENDA



Per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda.

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario (acquirente, ndr) ed il Lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il Lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

In pratica, i dipendenti il cui contratto di lavoro viene ceduto ad altra Azienda acquisiscono i trattamenti in essere presso l'Azienda cessionaria/acquirente con effetti positivi o negativi sulla retribuzione annua lorda (RAL) (ad esempio ticket pasto, contributi al FIP, Premio Aziendale, trattamenti per missioni, ecc.) mentre i trattamenti economici consolidati in busta paga restano salvi. Le procedure sindacali obbligatorie, previste dal vigente CCNL (articoli 15, 18 e 19 in particolare), hanno - poi - lo scopo di ricercare ulteriori e migliori soluzioni condivise finalizzate ad una più ampia tutela, normativa ed economica, delle Lavoratrici e dei Lavoratori coinvolti.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il Lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni.

ART. 2558 CODICE CIVILE

SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.